



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 5368 / 2018 R.G.

Il Giudice

letti gli atti e sciolta la riserva (verb. ud. odierna);
considerato che, al fine di vagliare i proposti motivi di opposizione, va disposta CTU contabile, i cui quesiti vengono formulati anche alla luce dei principi puntualmente espressi da Cass, Sez. Un., sent. n. 19597/2020, nominando all'uopo il medesimo CTU di cui al proc. n. 11756/2015 Trib. Bari; sicchè, come già rilevato, a causa non è matura per la decisione;

PQM

DISPONE consulenza tecnica d'ufficio a mezzo della Dott.ssa ELENA TORSI, la quale, sulla base della documentazione prodotta in causa e di quell'altra eventualmente acquisita con il consenso di entrambe le parti, risponderà, previo esperimento di un tentativo di conciliazione effettivo, ai seguenti quesiti:

1) riepiloghi, mediante apposita tabella, l'ammontare della somma erogata in linea capitale dalla parte creditrice, il saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori pattuiti, l'ammontare delle somme restituite dalla parte debitrice (fino alla notifica del precetto nonché, se del caso, successivamente);

2) determini il **TEG contrattuale** mediante le modalità di computo stabilite dalle *“Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”* emanate nel luglio 2016, e in ogni caso:

2.1) includa nel TEG contrattuale:

- a) eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari;
- b) la commissione/penale di risoluzione per inadempimento (connessa cioè all'omesso pagamento delle rate di mutuo);
- c) le spese collegate all'erogazione del mutuo (quali: spese per polizze assicurative e/o fideiussorie collegate stipulate contestualmente al mutuo e per perizie tecniche);

2.2) escluda dal TEG contrattuale:

- a) le spese per imposte e tasse;
- b) la commissione di estinzione anticipata (ove non convenuta anche in caso di morosità: v. punto 2.1.b);

3) determini, tenuto conto della specifica tipologia contrattuale in oggetto, la misura del **TSU** (tasso soglia usura) ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/1996 e del decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente al momento della conclusione del contratto, separatamente per:

3.1) gli **interessi corrispettivi**, applicando:

a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/05/2011¹ la formula “TEGM aumentato della metà”;

b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/05/2011, la formula “TEGM aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali”;

3.2) gli **interessi moratori**, applicando:

a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/05/2011, la formula “TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori (se riportata, anche a titolo meramente statistico, nei decreti ministeriali: cfr. D.M. 25/03/2003 e successivi): il tutto aumentato della metà”; ovvero, nel caso in cui il decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente all’epoca di conclusione del contratto difetti dell’indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, la formula di cui al precedente punto 3.1.a) (“TEGM aumentato della metà”);

b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/05/2011, la formula “TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori: il tutto aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali”;

4) verifichi il regime di capitalizzazione applicato al piano di ammortamento, se semplice o composta, e in questo secondo caso, dica se e in qual modo abbia comportato una maggiore onerosità del mutuo ovvero un più alto monte interessi, a parità di capitale mutuato, di tasso di interesse nominale, di durata del finanziamento e di periodicità delle rate, quindi, in conclusione, se l’ammontare degli interessi calcolati nel piano di ammortamento sia superiore a quello degli interessi risultanti dall’applicazione del tasso pattuito (in regime di capitalizzazione semplice);

5) stabilisca, in base al raffronto tra TEG contrattuale e TSU relativo a ciascun tipo di interessi, se siano stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, determini **il saldo dei rapporti dare/avere** tra le parti al momento della notifica del precetto (nonché, se richiesto, all’attualità) in uno dei modi seguenti:

4.1) in caso di non eccedenza del tasso soglia relativo a entrambi i tipi di interessi, applicando le condizioni contrattuali pattuite tra le parti;

4.2) in caso di eccedenza degli interessi corrispettivi rispetto al corrispondente tasso soglia, escludendo qualsivoglia interesse;

4.3) in caso di eccedenza dei soli interessi di mora rispetto al corrispondente tasso soglia, applicando al capitale concesso a mutuo il saggio convenzionale degli interessi corrispettivi (sia sulle rate scadute fino alla data di risoluzione, sia sul capitale residuo, mediante

¹ È la data di entrata in vigore del DL n.70/2011, che, all’art. 8, co. 5, lett. d), reca la modifica dell’art. 2, co. 4, L. n. 108/1996 (“*aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali*”). La data del 13/07/2011 è invece quella di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del DL n. 70/2011. Poiché la legge di conversione non ha modificato l’art. 8, co. 5, lett. d), DL n. 70/2011, tale norma è dunque entrata in vigore sin dalla data della sua pubblicazione in GU del predetto DL, ossia dal 14/05/2011.

attualizzazione al momento della risoluzione), in luogo di quello degli interessi moratori;

6) verifichi se, alla data della notifica del precetto, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme restituite a quella data dalla parte mutuataria, quest'ultima fosse in mora o meno (con la relativa quantificazione) rispetto al piano di ammortamento, eventualmente rielaborato per effetto della ricorrenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 5.2), 5.3 e 4).

FISSA il seguente calendario delle prossime udienze, salva la proroga per idonei motivi sopravvenuti:

udienza del	incombenti
20/07/2023	giuramento del CTU
06/06/2024	verifica di completezza dell'istruttoria tecnica / eventuali esigenze istruttorie ulteriori / possibili soluzioni conciliative
13/02/2025	conclusioni e decisione <i>ex art. 281 quinquies/sexies cpc</i>

Si comunichi alle parti e al nominato CTU.
Bari, 22/06/2023

Il Giudice
Chiara Cutolo